

Allegato "A" all'atto n.17591 di raccolta.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CONOSCERE EURASIA

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita, sotto il patrocinio del Consolato Generale della Federazione Russa di Milano, l'"ASSOCIAZIONE CONOSCERE EURASIA".

Essa potrà far uso della denominazione in forma abbreviata "Associazione Eurasia".

Articolo 2 - Sede

La sede dell'Associazione è ubicata in Verona, via Forti n. 10.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di trasferire liberamente la sede nell'ambito dello stesso Comune, previa idonea comunicazione agli organi competenti. Per il trasferimento della sede in altro Comune, sarà necessaria la delibera dell'assemblea.

Articolo 3 - Carattere dell'Associazione

L'Associazione è un ente culturale costituito come ente associativo non commerciale senza scopo di lucro.

Articolo 4 - Durata

La durata è illimitata.

Articolo 5 - Scopi e finalità

L'Associazione persegue finalità di promozione della cultura e dell'arte, ma anche finalità educative, filantropiche, formative, scientifiche e dell'attualità politica ed economica, nonché di promozione di studi, di ricerche e di approfondimenti culturali economici e scientifici su base bilaterale o multilaterale al fine di sviluppare e migliorare i rapporti tra l'Italia e i Paesi dell'Area Eurasiatica.

Articolo 6 - Realizzazione degli scopi

L'Associazione, per il raggiungimento degli scopi di cui all'articolo precedente, curerà l'organizzazione delle attività che si riterranno utili per diffondere la conoscenza delle tradizioni, della storia, della lingua, della scienza, della tecnologia, dello sport, del folklore e dell'arte degli Stati ricompresi nell'area Eurasiatica.

Tali attività potranno realizzarsi tramite seminari e incontri di studio, mostre, concerti e spettacoli che si propongano di diffondere la conoscenza delle tradizioni culturali dei Paesi dell'area Eurasiatica.

L'Associazione potrà curare l'invio di libri e periodici, patrocinare incontri, convegni, rassegne, potrà anche gestire biblioteche e più in generale svolgere attività diretta allo scambio di conoscenze di esperienze in tutti i campi delle rispettive culture e dei reciproci interessi economici e sociali.

Potrà inoltre promuovere con ogni mezzo viaggi culturali in questi paesi e facilitare soggiorni in Italia di cittadini di

questi Stati.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie in quanto integrative delle stesse, tra cui l'attività di raccolta di fondi e contributi da destinare alla realizzazione delle finalità istituzionali, il compimento di tutte le operazioni mobiliari e di tutte le operazioni atte a favorire, sia pure indirettamente, il conseguimento degli scopi istituzionali, ivi compresa la partecipazione in altre associazioni aventi oggetto analogo od affine o, comunque, connesso al proprio.

Articolo 7 - Soci

Possono aderire alla associazione persone fisiche e giuridiche, Enti e Comitati, rappresentanze di Stati e Pubbliche Amministrazioni statali, Enti produttivi, professionali e sociali italiani e stranieri.

Articolo 8 - Ammissione

Per essere ammessi come soci occorre presentare al Consiglio Direttivo la domanda che deve contenere:

- a. indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, qualifica professionale; ovvero il nome dell'Ente, la sede e le generalità e qualifiche della persona designata a rappresentarla presso l'Associazione.
- b. dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno di osservarne lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;
- c. l'obbligo di pagare le quote sociali e gli altri eventuali contributi associativi nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

Articolo 9 - Categorie di soci

Sono previste le seguenti categorie di soci:

- a. **Soci fondatori:** sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione o quelli ai quali venga riconosciuta tale qualifica dal Consiglio Direttivo;
- b. **Soci effettivi:** sono i soci che, per la loro esperienza e qualificazione professionale, costituiscono la struttura portante dell'associazione e forniscono l'apporto essenziale per l'attività e lo sviluppo della medesima.
- c. **Soci Sostenitori:** sono i soci che con i loro contributi consentono, anche con la loro collaborazione, lo svolgimento della finalità associative.

La divisione dei soci in categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i soci stessi in merito ai loro diritti nei confronti della associazione.

Ciascun socio in particolare ha diritto a partecipare alla vita della associazione.

L'adesione alla associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione comporta per il socio il diritto

di voto nell'assemblea.

Articolo 10 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per:

- a. mancato versamento della quota associativa;
- b. dimissioni volontarie;
- c. esclusione, determinata dal Consiglio Direttivo qualora si verificano i presupposti di cui al successivo art. 11;
- d. decesso.

La perdita delle qualità di socio comporta automaticamente la decadenza delle eventuali cariche sociali ricoperte.

Articolo 11 - Esclusione dall'Associazione

Il Consiglio Direttivo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio:

- che in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente l'associazione, oppure fermenti dissidi e disgregazione tra i soci;
- che tenga un comportamento e svolga attività che siano in contrasto con i principi o in concorrenza con le iniziative e finalità della associazione.
- che non osservi le disposizioni dello statuto o degli eventuali regolamenti interni o comunque le deliberazioni degli organi sociali;
- che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'associazione.

Articolo 12 - Organi

Gli organi della associazione sono:

- l'assemblea dei soci;
- la Presidenza onoraria;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Revisore;
- il Comitato Organizzativo;
- Il Segretario Generale.

Articolo 13 - Elezione degli organi

L'elezione degli organi della associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata ai criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Articolo 14 - Assemblea dei soci

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa dell'anno in corso.

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per la discussione e l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, della relazione finanziaria e delle linee programmatiche della associazione. Essa inoltre provvede alla nomina del

Consiglio Direttivo, delinea gli indirizzi generali della attività della associazione, delibera sulle modifiche del presente statuto, approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività della associazione, delibera lo scioglimento e la liquidazione della associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

L'assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri o da almeno dieci soci.

La convocazione è fatta mediante avviso da spedirsi, a mezzo fax o posta elettronica o posta ordinaria, almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.

Articolo 15 - Diritto di voto

Ogni socio ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce alla convocazione.

La delega può essere conferita solamente ad altro socio che non ricopra la carica di consigliere.

Ciascun delegato non può essere portatore di più di cinque deleghe.

Articolo 16 - Deliberazioni dell'Assemblea

L'assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea assume la propria decisione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni di scioglimento dell'associazione e di devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto tanto in prima che in seconda convocazione.

Articolo 17 - Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in caso di sua assenza dal Vice Presidente Vicario.

Articolo 18 - Presidenza onoraria

L'assemblea ha la facoltà di nominare una o più persone, distintesi nel campo della cultura, della scienza, della tecnica, dell'economia, quali Presidente Onorario o membri della Presidenza onoraria.

Il Presidente Onorario o i membri della Presidenza onoraria hanno diritto di partecipare alle assemblee della associazione ed ai consigli direttivi, con poteri consultivi ma senza diritto di voto.

Articolo 19 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si compone da un minimo di tre ad un massimo di sette membri e dura in carica per un triennio.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Presidente e fino a due Vice Presidenti di cui un Vicario che, in caso di assenza del Presidente, lo sostituisce nelle sue funzioni.

Articolo 20 - Riunioni del Consiglio

Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri.

Esso delibera a maggioranza assoluta dei componenti.

Delle riunioni del Consiglio deve essere redatto un verbale sottoscritto dal Presidente della riunione e dal Segretario nominato di volta in volta tra i partecipanti.

Articolo 21 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le deliberazioni assembleari, nonché il potere e la responsabilità della gestione dell'associazione; dirige l'associazione; controlla l'osservanza dello Statuto; predispone entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo annuale, da sottoporre all'assemblea per l'approvazione.

Articolo 22 - Compenso

Ai membri del Consiglio Direttivo non compete alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute.

Articolo 23 - Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo è altresì Presidente dell'Associazione.

Ad esso compete la rappresentanza e la firma sociale di fronte ai terzi e in giudizio.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza e la firma sociale spettano al Vice-Presidente.

Articolo 24 - Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie della associazione sono rappresentate:

- dalle quote associative annuali;
- dai contributi di persone fisiche, enti pubblici e privati;
- dagli introiti derivanti dalle attività istituzionali.

Articolo 25 - Revisore

L'assemblea dei soci nomina un Revisore, scelto liberamente, anche al di fuori dei soci, che resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

Al Revisore spetta il compito, nelle forme e nei limiti d'uso, di controllare la gestione amministrativa della associazione, nonché l'osservanza delle disposizioni di legge e del presente statuto.

Esso deve redigere la relazione di accompagnamento al bilancio annuale ed esprimere parere ogni qual volta richiesto dal Consiglio Direttivo.

Articolo 26 - Comitato Organizzativo

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare un Comitato Organizzativo che collabori alla realizzazione delle iniziative di volta in volta approvate dal Consiglio Direttivo, composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, che durano in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo e decadono con la cessazione del Consiglio stesso.

I componenti del Comitato Organizzativo possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con poteri consultivi

ma senza diritto di voto.

Il Comitato Organizzativo deve informare periodicamente il Consiglio Direttivo in merito alle attività svolte, le quali hanno unicamente scopo consulenziale alla identificazione delle attività associative.

Articolo 27 - Segretario Generale

L'Assemblea ha facoltà di nominare un Segretario Generale, che dura in carica a tempo indeterminato fino a revoca o dimissioni, che partecipi alle riunioni al fine della verbalizzazione delle stesse e che provveda a dare attuazione e coordinamento alle iniziative del Consiglio Direttivo.

Il Segretario Generale deve informare periodicamente il Consiglio Direttivo in merito alle attività svolte.

A tale carica non compete alcun compenso, salvo il rimborso delle spese.

Articolo 28 - Divieto di distribuzione degli utili

All'Associazione è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita della associazione stessa, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposti dalla legge.

La quota associativa o i contributi versati non sono trasmissibili né rivalutabili. Non può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato alla associazione in nessun caso.

Articolo 29 - Esercizio sociale

Gli esercizi dell'Associazione si chiuderanno il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo procederà alla redazione del bilancio da sottoporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Articolo 30 - Scioglimento

In caso di scioglimento, l'assemblea nomina il liquidatore che può essere anche un estraneo all'associazione. Il residuo netto, dopo il pagamento delle eventuali passività, sarà devoluto ad associazioni od enti che perseguano finalità analoghe alla associazione indicati dall' assemblea.

Firmato: Matteo Biasi

Firmato: Maurizio Marino Notaio